

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Opposizione a decreto ingiuntivo: no alla produzione della copia notificata del decreto opposto a pena di improcedibilità

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è diretto ad confermare o modificare il provvedimento monitorio e postula, dunque, che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile, la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile a questa, che non è mezzo di impugnazione, la disciplina propria di tali mezzi; onde la sua mancanza rileva quale condizione di ammissibilità - e cioè quale mezzo necessario ai fini del riscontro della tempestività dell'opposizione medesima - soltanto se la prova della tempestività non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 1.4.2014, n. 7528

...omissis...

Con l'unica doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 320, 345 e 645 c.p.c., la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di Appello, essendo stata proposta opposizione a d.i. dichiarata inammissibile per omessa produzione della copia notificata del decreto opposto, ha ritenuto ammissibile la produzione in appello della detta copia, benchè non fosse stata addotta la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 345 c.p.c., decidendo il merito dell'opposizione solo sulla base di tale documento.

La censura è infondata. A riguardo, giova sottolineare che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è diretto ad infirmare o modificare il provvedimento monitorio e postula, dunque, che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile, la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile a questa, che non è mezzo di impugnazione, la disciplina propria di tali mezzi; onde la sua mancanza rileva quale condizione di ammissibilità - e cioè quale mezzo necessario ai fini del riscontro della tempestività dell'opposizione medesima - soltanto se la prova della tempestività non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo. Pertanto tale produzione, volta a dimostrare l'inesistenza del giudicato interno, deve ritenersi consentita anche in grado di appello (v. Cass. n. 9810/02. Conforme, Cass. n. 15369/2001). Peraltro, tale indirizzo è perfettamente in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, maturato nella vigenza dell'art. 345 c.p.c., applicabile *ratione temporis* nel testo antecedente alle recenti modifiche normative di cui alla L. n. 134 del 2012, secondo cui l'ammissione in appello, dei mezzi di prova indispensabili, intendendosi per tali quelli capaci di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado - senza che la parte debba dimostrare anche l'impossibilità ad essa non imputabile di una loro anteriore produzione - deve ritenersi consentita proprio perchè si è in presenza di prove che, per il loro spessore contenutistico, sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, restando di contro salva in tutti i restanti casi l'ultrattività delle preclusioni già verificatesi in primo grado (cfr. Sez. Un. n. 8203/05).

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700.00 di cui Euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 4 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2014